

COMUNE DI SAPONARA

STATO CON DELIBERAZIONE

DEL COMMISSARIO AD ACTA

N. 7 DEL 05/04/05

(MESSINA)

ED ALLEGATO ALLA STESSA

Il segretario Comunale Capo



REVISIONE GENERALE

DEL Visto

PIANO REGOLATORE GENERALE

ORIGINALE

VALUTAZIONE INCIDENZA ZONE PROTEZIONE SPECIALE (D.P.R. 8/09/1997 N.357 E SEGG.)



DATA
12/03/2002

ADEGUATO
21/06/2004

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
CONSIGLIO REGIONALE DELL'URBANISTICA

VISTO: CON RIFERIMENTO AL PROPRIO VOTO

16

516 del 4.12.06

IL SEGRETARIO

(Dott. Giuseppe Palesano)

RELAZIONE PRELIMINARE

IL PRESENTE DOCUMENTO COSTITUISCE
ALLEGATO N. 23 AL D.D.G.

IL SINDACO

Salvatore CURRERI

Handwritten signature

VISTI - APPROVAZIONI




REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO TERRITORIO E AMBIENTE

Servizio 2 - Ufficio V.I.A.

Il presente documento costituisce all. n. 1
alla nota prot. n. 73524 del 15.11.2004

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO

Handwritten signature



PROGETTISTA: Dr. Ing. Luciano ZIRILLI - Via Ducezio, 38 - MESSINA

REDATTORE Z.P.S.: Dr. Arch. Mariano TORNATORE - MESSINA
Dr. Ing. Sergio FASULO - MESSINA



1. La valutazione di incidenza nella normativa italiana

In base all'art.6 del nuovo DPR 120/2003, comma 1, *nella pianificazione e programmazione territoriale si deve tenere conto della valenza naturalistico-ambientale dei proposti siti di importanza comunitaria, dei siti di importanza comunitaria e delle zone speciali di conservazione.* Si tratta di un principio di carattere generale tendente ad evitare che vengano approvati strumenti di gestione territoriale in conflitto con le esigenze di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario.

Il comma 2 dello stesso art. 6 stabilisce che, vanno sottoposti a valutazione di incidenza tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le loro varianti.

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi non finalizzati unicamente alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato.

Lo studio per la valutazione di incidenza deve essere redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97.

Tale allegato prevede che lo studio per la valutazione di incidenza debba contenere:

- una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate;
- un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche.

Nell'analisi delle interferenze, occorre prendere in considerazione la qualità, la capacità di rigenerazione delle risorse naturali e la capacità di carico dell'ambiente.

Per i piani o gli interventi che interessano siti Natura 2000 interamente o parzialmente ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7).

Dall'analisi della recente direttiva sulla VAS (2001/42/CE) emerge che tutti i piani da sottoporre a VAS richiedono la valutazione d'incidenza riferibile all'art. 6 della direttiva "Habitat".

Quando progetti e piani sono soggetti alle direttive VIA e VAS, la valutazione d'incidenza può far parte di queste due valutazioni: in questi casi, all'interno della VIA o all'interno della VAS, devono essere considerate specificatamente le possibili incidenze negative riguardo agli obiettivi di conservazione del sito.

Quando non vi sono gli estremi per sottoporre il progetto alla VIA o il piano alla VAS, la valutazione di incidenza deve comunque essere realizzata, producendo una documentazione adeguata a consentire una valutazione sufficientemente motivata.

È interessante evidenziare come la valutazione d'incidenza dimostri una rilevante efficacia nella sua applicazione coerente e concreta. Essa è infatti una procedura valida sia per i progetti (interventi localizzati e puntuali) che per i piani (strumenti di organizzazione territoriale globali e di ampio spettro): in questo modo, la valutazione d'incidenza realizza il duplice obiettivo di analizzare gli interventi (siano essi puntuali o di ampia scala) e, allo stesso tempo, di garantire che ogni singolo sito contribuisca efficacemente allo sviluppo della rete Natura 2000.

2. Autorità competenti

Per gli atti di pianificazione territoriale da sottoporre a valutazione di incidenza, di rilevanza regionale, interregionale, provinciale e comunale, lo studio per la valutazione di incidenza viene presentato alle regioni e alle province autonome competenti (DPR 120/2003, art. 6 comma 2).

Ai fini della valutazione d'incidenza di piani o progetti, le regioni e le province autonome, per quanto di propria competenza, dovranno (DPR 120/2003 art. 6 commi 5 e 6):

- definire le modalità di presentazione degli studi necessari per la valutazione di incidenza;
- individuare le autorità competenti alla verifica dei suddetti studi, da effettuarsi secondo gli indirizzi di cui all'allegato G;
- definire i tempi per l'effettuazione della medesima verifica;
- individuare le modalità di partecipazione alle procedure nel caso di piani interregionali.

Con nota prot. 3194 del 23 gennaio 2004 l'Assessore Territorio ed Ambiente della Regione Siciliana, ing. Mario Parlavecchio, ha comunicato agli enti interessati che:

- per la Regione Siciliana la competenza, è stata attribuita all'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Territorio ed Ambiente;
- gli studi per la valutazione d'incidenza devono essere redatti conformemente ai contenuti di cui all'allegato G al D.P.R. 357/97 e con riferimento ai contenuti delle schede riportanti i motivi di tutela di ciascuno dei siti della Rete Natura 2000;
- le istanze di Valutazione dell'incidenza devono essere inoltrate all'Assessorato Territorio ed Ambiente, Dipartimento Territorio ed Ambiente, Servizio 2 VAS-VIA;
- è in corso di elaborazione, in conformità alle previsioni del comma 5, art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.

3. Criteri per la valutazione di incidenza dei piani

Gli strumenti di pianificazione, a qualsiasi livello territoriale, devono recepire gli indirizzi della direttiva "Habitat" e garantire il coordinamento delle finalità di conservazione ai sensi della direttiva stessa con gli obiettivi da perseguire nella pianificazione e le conseguenti azioni di trasformazione.

Più precisamente, tali piani devono tenere conto della presenza dei siti Natura 2000 nonché delle loro caratteristiche ed esigenze di tutela.

Dunque è necessario che contengano:

- il nome e la localizzazione dei siti Natura 2000;
- il loro stato di conservazione;
- il quadro conoscitivo degli habitat e delle specie in essi contenuti;
- le opportune prescrizioni finalizzate al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente degli habitat e delle specie presenti.

Le informazioni che è necessario fornire riguardo ad habitat e specie dovranno essere sempre più specifiche e localizzate man mano che si passa da tipologie di piani di ampio raggio (piani dei parchi, piani di bacino, piani territoriali regionali, piani territoriali di coordinamento provinciale, ecc.), a piani circoscritti e puntuali (piani di localizzazione di infrastrutture e impianti a rete, piani attuativi).

4. La procedura della valutazione di incidenza

La procedura della valutazione di incidenza deve fornire una documentazione utile a individuare e valutare i principali effetti che il piano può avere sul sito Natura 2000, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.

Il percorso logico della valutazione d'incidenza è delineato nella guida metodologica *"Valutazione di piani e progetti aventi un'incidenza significativa sui siti della rete Natura 2000 Guida metodologica alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafi 3 e 4 della direttiva "Habitat" 92/43/CEE"* redatta dalla Oxford Brookes University per conto della Commissione Europea DG Ambiente.

La metodologia procedurale proposta nella guida della Commissione è un percorso di analisi e valutazione progressiva che si compone di 4 fasi principali:

- **FASE 1: verifica (screening)** - processo che identifica la possibile incidenza significativa su un sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, e che porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa qualora l'incidenza risulti significativa;
- **FASE 2: valutazione "appropriata"** - analisi dell'incidenza del piano o del progetto sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione, e individuazione delle misure di mitigazione eventualmente necessarie;
- **FASE 3: analisi di soluzioni alternative** - individuazione e analisi di eventuali soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando incidenze negative sull'integrità del sito;
- **FASE 4: definizione di misure di compensazione** - individuazione di azioni, anche preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano soluzioni alternative o le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico sia necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato.

L'iter delineato nella guida non corrisponde necessariamente a un protocollo procedurale, molti passaggi possono essere infatti seguiti "implicitamente" ed esso deve, comunque, essere calato nelle varie procedure già previste, o che potranno essere previste, dalle Regioni e Province Autonome.

Occorre inoltre sottolineare che i passaggi successivi fra le varie fasi non sono obbligatori, sono invece consequenziali alle informazioni e ai risultati ottenuti; ad esempio, se le conclusioni alla fine della fase di verifica indicano chiaramente che non ci potranno essere effetti con incidenza significativa sul sito, non occorre procedere alla fase successiva.

Nello svolgere il procedimento della valutazione d'incidenza è consigliabile l'adozione di matrici descrittive che rappresentino, per ciascuna fase, una griglia utile all'organizzazione standardizzata di dati e informazioni, oltre che alla motivazione delle decisioni prese nel corso della procedura di valutazione.

4.1 FASE I: Verifica (screening)

Obiettivo della fase di screening è quello di **verificare la possibilità che dalla realizzazione di un piano/progetto**, non direttamente connesso o necessario alla gestione di un sito Natura 2000, derivino effetti significativi sugli obiettivi di conservazione del sito stesso.

a) Gestione del sito

In primo luogo si verifica se il piano/progetto è direttamente connesso o necessario alla gestione del sito, ovvero, se riguarda misure che sono state concepite unicamente per la gestione ai fini della conservazione. Nel caso in cui il piano/progetto abbia tale unica finalità la valutazione d'incidenza non è necessaria.

Nel caso in cui invece si tratti di piani o progetti di gestione del sito integrati ad altri piani di sviluppo, la componente non direttamente legata alla gestione deve comunque essere oggetto di una valutazione. Può infine verificarsi il caso in cui un piano/progetto direttamente connesso o necessario per la gestione di un sito possa avere effetti su un altro sito: in tal caso si deve comunque procedere ad una valutazione d'incidenza relativamente al sito interessato da tali effetti.

b) Descrizione del piano/progetto

La procedura prevede l'identificazione di tutti gli elementi del piano/progetto suscettibili di avere un'incidenza significativa sugli obiettivi di conservazione del sito Natura 2000 oltre all'individuazione degli eventuali effetti congiunti di altri piani/progetti.

La guida metodologica della DG Ambiente contiene una checklist esemplificativa degli elementi da considerare (si veda inoltre l'allegato G al DPR 357/97):

- dimensioni, entità, superficie occupata
- settore del piano
- cambiamenti fisici che deriveranno dal progetto/piano (da scavi, fondamenta, ecc.)
- fabbisogno in termini di risorse (estrazione di acqua, ecc.)
- emissioni e rifiuti (smaltimento in terra, acqua aria)
- esigenze di trasporto
- durata della fasi di edificazione, operatività e smantellamento, ecc.
- periodo di attuazione del piano
- distanza dal sito Natura 2000 o caratteristiche salienti del sito
- impatti cumulativi con altri piani/progetti
- altro

Se disponibile, è molto utile l'uso di un sistema informativo geografico per la migliore comprensione delle possibili interazioni spaziali tra gli elementi del piano/progetto e le caratteristiche del sito.

La previsione e valutazione degli impatti cumulativi (**valutazione cumulativa**) è piuttosto complessa in quanto richiede:

- la difficile valutazione dei confini a fronte di fonti di impatto ubicate in aree distanti o laddove le specie o altri fattori naturali sono disperse nello spazio;

- la definizione delle competenze per la valutazione di piani/progetti proposti da organismi diversi;
- la determinazione degli impatti potenziali in termini di cause, modalità ed effetti; - la valutazione attenta delle possibilità di mitigazione nel caso in cui due o più fonti agiscano in maniera combinata;
- l'attribuzione delle competenze per la realizzazione delle soluzioni di mitigazione più opportune.

c) Caratteristiche del sito

L'identificazione della possibile incidenza sul sito Natura 2000 richiede la descrizione dell'intero sito, con particolare dettaglio per le zone in cui gli effetti hanno più probabilità di manifestarsi. L'adeguata conoscenza del sito evidenzia le caratteristiche che svolgono un ruolo chiave per la sua conservazione. Per la descrizione del sito possono essere prese in considerazione diverse fonti (ad esempio, il modulo standard di dati di Natura 2000 relativo al sito, le mappe o gli archivi storici del sito, ecc.).

d) Valutazione della significatività dei possibili effetti

Per valutare la significatività dell'incidenza, dovuta all'interazione fra i parametri del piano/progetto e le caratteristiche del sito, possono essere usati alcuni indicatori chiave quali, ad esempio:

- perdita di aree di habitat (%)
- frammentazione (a termine o permanente, livello in relazione all'entità originale)
- perturbazione (a termine o permanente, distanza dal sito)
- cambiamenti negli elementi principali del sito (ad es. qualità dell'acqua)

Nel caso in cui si possa affermare con ragionevole certezza che il piano/progetto non avrà incidenza significativa sul sito Natura 2000, non è necessario passare alla fase successiva della valutazione appropriata.

Se permane incertezza sulla possibilità che si producano effetti significativi si procede alla fase di verifica successiva.

Qualsiasi decisione deve essere documentata in una relazione che illustri i motivi che hanno condotto a tale conclusione.

Il documento di indirizzo della Commissione Europea suggerisce l'utilizzo di una "matrice dello screening" e di una "matrice in assenza di effetti significativi".

4.2 FASE II: Valutazione "appropriata"

In questa fase si valuta se il piano o progetto possa avere un'incidenza negativa sull'integrità del sito Natura 2000, singolarmente e congiuntamente ad altri progetti o piani.

La valutazione dell'impatto sull'integrità del sito viene effettuata in riferimento agli obiettivi di conservazione, alla struttura e alla funzionalità del sito all'interno della rete Natura 2000, limitando il campo di analisi e valutazione a tali aspetti.

a) Informazioni necessarie

Si procede verificando la completezza dei dati raccolti nella prima fase (elementi descrittivi del piano/progetto, i possibili effetti cumulativi, gli elementi utili per l'individuazione degli obiettivi di conservazione del sito) ed eventualmente integrare le informazioni mancanti. La guida metodologica riporta una checklist esemplificativa sulle informazioni necessarie per la valutazione "appropriata" e sulle relative fonti principali.

b) Previsione degli impatti

La determinazione del tipo di incidenza derivante dal realizzarsi del piano/progetto è un'operazione complessa. Gli elementi che compongono la struttura e le funzioni ecologiche di un sito, e che ne definiscono gli obiettivi di conservazione sono, per loro natura, dinamici, e quindi difficilmente quantificabili, inoltre le interrelazioni tra di essi sono raramente conosciute in modo soddisfacente. Al fine di definire l'incidenza dei diversi effetti ambientali è utile la compilazione di una scheda analitica in cui organizzare i possibili impatti negativi sul sito in categorie, permettendo di percorrere il processo di previsione dell'incidenza con ordine e sistematicità. Gli effetti possono essere elencati secondo le seguenti tipologie:

- diretti o indiretti;
- a breve o a lungo termine;
- effetti dovuti alla fase di realizzazione del progetto, alla fase di operatività, alla fase di smantellamento;
- effetti isolati, interattivi e cumulativi.

Gli effetti possono essere previsti tramite diversi metodi: metodi di calcolo diretto dell'area di habitat perduta o danneggiata o metodi indiretti, che impiegano modelli di previsione matematici relativi, ad esempio, alla modalità di dispersione degli inquinanti e che, in genere, si basano sull'uso di appositi GIS, di diagrammi di flusso e di sistemi logici.

c) Obiettivi di conservazione

Individuati i possibili impatti, è necessario stabilire se essi possano avere **un'incidenza negativa** sull'integrità del sito, ovvero, sui fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione di un sito.

Per arrivare a conclusioni ragionevolmente certe, è preferibile procedere restringendo progressivamente il campo di indagine. Prima si considera se il piano o il progetto possa avere effetti sui fattori ecologici complessivi, danneggiando la struttura e la funzionalità degli habitat compresi nel sito. Poi si analizzano le possibilità che si verifichino occasioni di disturbo alle popolazioni, con particolare attenzione alle influenze sulla distribuzione e sulla densità delle specie chiave, che sono anche indicatrici dello stato di equilibrio del sito.

Attraverso questa analisi, sempre più mirata, degli effetti ambientali, si arriva a definire la sussistenza e la maggiore o minore significatività dell'incidenza sull'integrità del sito. Per effettuare tale operazione la guida suggerisce l'utilizzo di una checklist.

La valutazione viene svolta in base al principio di precauzione per cui se non si può escludere che vi siano effetti negativi si procede presumendo che vi saranno.

d) Misure di mitigazione

Una volta individuati gli effetti negativi del piano o progetto e chiarito quale sia l'incidenza sugli obiettivi di conservazione del sito, è possibile individuare in modo mirato le necessarie misure di mitigazione/attenuazione.

E' opportuno sottolineare che le misure di mitigazione sono concettualmente diverse dalle **misure di compensazione**, che intervengono nella IV fase anche se, misure di mitigazione ben realizzate limitano la portata delle misure compensative necessarie, in quanto riducono gli effetti negativi che necessitano di compensazione.

In effetti, le misure di mitigazione hanno lo scopo di ridurre al minimo o addirittura eliminare gli effetti negativi di un piano/progetto durante o dopo la sua realizzazione; esse possono essere imposte dalle autorità competenti, ma i proponenti sono spesso incoraggiati ad includerle fin dall'inizio nella documentazione da presentare.

Le misure di compensazione, invece, sono volte a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione in uno stato soddisfacente di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata.

Le misure di mitigazione possono riguardare, ad esempio:

- tempi di realizzazione (ad es. divieto di interventi durante il periodo di evoluzione di un habitat o di riproduzione di una specie);
- tipologia degli strumenti e degli interventi da realizzare (ad es. l'uso di una draga speciale ad una distanza stabilita dalla riva per non incidere su un habitat fragile);
- individuazione di zone rigorosamente non accessibili all'interno di un sito (ad es. tane di ibernazione di una specie animale);
- uso di specie vegetali autoctone o di comunità vegetali pioniere successionali correlate dinamicamente con la vegetazione naturale potenziale.

Ogni misura di mitigazione deve essere accuratamente descritta, illustrando come essa possa ridurre o eliminare gli effetti negativi, quali siano le modalità di realizzazione, quale sia la tempistica in relazione alle fasi del piano o del progetto, quali siano i soggetti preposti al controllo e quali siano le probabilità di un loro successo.

Se permangono alcuni effetti negativi, nonostante le misure di mitigazione, si procede alla terza fase della valutazione.

Si rammenta che ogni conclusione va documentata in una relazione che può assumere la forma suggerita dalla guida metodologica.

4.3 FASE III: Analisi di soluzioni alternative

Qualora permangano gli effetti negativi sull'integrità del sito, nonostante le misure di mitigazione, occorre stabilire se vi siano soluzioni alternative attuabili.

Per fare ciò è fondamentale partire dalla considerazione degli obiettivi che s'intendono raggiungere con la realizzazione del piano/progetto.

a) Identificazione delle alternative

E' compito dell'autorità competente esaminare la possibilità che vi siano soluzioni alternative (compresa l'opzione "zero"), basandosi non solo sulle informazioni fornite dal proponente del piano/progetto, ma anche su altre fonti.

Le soluzioni alternative possono tradursi, ad esempio, nelle seguenti forme:

- ubicazione/percorsi alternativi (tracciati diversi, nel caso di interventi a sviluppo lineare);
- dimensioni o impostazioni di sviluppo alternative;
- metodi di costruzione alternativi;
- mezzi diversi per il raggiungimento degli obiettivi;
- modalità operative diverse;
- modalità di dismissione diverse;
- diversa programmazione delle scadenze temporali.

b) Valutazione delle soluzioni alternative

Ciascuna delle possibili soluzioni alternative individuate viene sottoposta alla procedura di valutazione dell'incidenza sull'integrità del sito.

Completata questa analisi è possibile stabilire con ragionevole certezza se tali soluzioni riescono ad annullare tutti gli effetti con incidenza negativa sugli obiettivi di conservazione del sito. Nel caso in cui non esistano soluzioni che ottengano i risultati desiderati, si procede all'individuazione di misure compensative (quarta fase della "procedura").

4.4 FASE IV: Misure di compensazione

Nel caso non vi siano adeguate soluzioni alternative ovvero permangano effetti con incidenza negativa sul sito e contemporaneamente siano presenti motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale ed economica, è possibile autorizzare la realizzazione del piano o progetto, solo se sono adottate adeguate misure di compensazione che garantiscano la coerenza globale della rete Natura 2000 (art. 6, comma 9, DPR 120/2003).

L'espressione *motivi imperativi di rilevante interesse pubblico* si riferisce a situazioni dove i piani o i progetti previsti risultano essere indispensabili nel quadro di azioni o politiche volte a tutelare i valori fondamentali della vita umana (salute, sicurezza, ambiente), o fondamentali per lo Stato e la società, o rispondenti ad obblighi specifici di servizio pubblico, nel quadro della realizzazione di attività di natura economica e sociale.

Inoltre, l'interesse pubblico è rilevante se, paragonato alla fondamentale valenza degli obiettivi perseguiti dalla direttiva, esso risulti prevalente e rispondente ad un interesse a lungo termine.


Individuazione di misure di compensazione: le misure di compensazione rappresentano l'ultima risorsa per limitare al massimo l'incidenza negativa sull'integrità del sito derivante dal progetto o piano, "giustificato da motivi rilevanti di interesse pubblico". L'art. 6 della direttiva (recepito dall'art. 6, comma 9 del DPR 120/2003) prevede che *"lo Stato membro"* ovvero l'amministrazione competente *"adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale della rete Natura 2000 sia tutelata."*

Tali misure sono finalizzate a garantire la continuità del contributo funzionale di un sito alla conservazione di uno o più habitat o specie nella regione biogeografica interessata, è dunque fondamentale che il loro effetto si manifesti prima che la realizzazione del piano o del progetto abbia influenzato in modo irreversibile la coerenza della rete ecologica.

Le misure di compensazione possono, ad esempio, connotarsi nel modo seguente:

- ripristino dell'habitat nel rispetto degli obiettivi di conservazione del sito;
- creazione di un nuovo habitat, in proporzione a quello che sarà perso, su un sito nuovo o ampliando quello esistente;
- miglioramento dell'habitat rimanente in misura proporzionale alla perdita dovuta al piano/progetto;
- individuazione e proposta di un nuovo sito (caso limite).

Le misure di compensazione devono essere considerate efficaci quando bilanciano gli effetti con incidenza negativa indotti dalla realizzazione del progetto o del piano e devono essere attuate il più vicino possibile alla zona da interessata dal piano o progetto che produrrà gli effetti negativi. Inoltre, le misure di compensazione devono essere monitorate con continuità per verificare la loro efficacia a lungo termine per il raggiungimento degli obiettivi di conservazione previsti e per provvedere all'eventuale loro adeguamento.



5. LO STUDIO

Il presente studio è stato redatto per la Valutazione d'incidenza del **Piano Regolatore Generale** del comune di **Saponara** (Messina), per identificare la possibile incidenza significativa sul sito della rete Natura 2000, denominato **Dorsale Curcuraci, Antennamare**, Zona di Protezione Speciale, codice ITA030011.

5.1 Il Piano

Il Piano che lo studio valuta è la **REVISIONE GENERALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE** del comune di Saponara (Messina), redatto dall'ing. Luciano Zirilli.

Il **Piano Regolatore Generale** di cui questo in esame costituisce la **Revisione Generale** è stato adottato dal Consiglio Comunale di Saponara con deliberazione n.3 del 28 gennaio 1979 ed approvato con decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n.264 del 17 luglio 1981, pubblicato sulla G.U.R.S. del 3 ottobre 1981.

Del Piano Regolatore Generale, approvato è stata autorizzata una Variante Generale con provvedimento dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente, n. 11825 del 16 aprile 1984, adottata dal Consiglio Comunale del comune di Saponara, con deliberazione n.115 del 11 dicembre 1985 ed approvata con decreto dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente n.1224 del 20 ottobre 1987.

Il Consiglio Comunale del comune di Saponara, con deliberazione n.423 del 24 novembre 1989, ha disposto la Revisione Generale del Piano Regolatore Generale vigente.

La Revisione Generale, redatta dall'ing. Luciano Zirilli, su base aerofotogrammetrica aggiornata del territorio comunale e munita dello Studio Agricolo - Forestale prescritto dalla L.R. n.15 del 30 aprile 1991, è stata adottata dal Consiglio Comunale del comune di Saponara, con deliberazione n.30 del 21 giugno 1994, contestualmente alle Prescrizioni Esecutive della zona "C1" ed della zona per "Insediamenti Produttivi", e restituita per la rielaborazione totale, su conforme parere del C.R.U. con provvedimento dell'Assessore Regionale al Territorio ed Ambiente prot. 7001/U del 18 maggio 1996.

Conformemente al disposto assessoriale, Il Consiglio Comunale del comune di Saponara, con deliberazione n.19 del 15 maggio 1998 ha dettato le direttive al progettista ai sensi dell'art.3 della L.R. 30 aprile 1991 n.15.


Il Consiglio Comunale del comune di Saponara, con deliberazione n.15 del 19 giugno 2001 ha approvato lo Schema di Massima del Piano Regolatore Generale.

Gli elaborati della Revisione Generale del Piano Regolatore Generale, consegnati dal progettista il 12 marzo 2002, sono stati oggetto di successiva verifica ed aggiornamento, su indicazione del Commissario ad Acta, richiesto dall'Amministrazione Comunale, per l'intervenuta incompatibilità della maggior parte dei consiglieri comunali con l'atto deliberativo di adozione del Piano Regolatore Generale, sulla scorta della nuova cartografia consegnata al progettista dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale il 13 maggio 2004 ed integrate il 21 giugno 2004.

5.2 Il sito di NATURA 2000


Il sito della rete Natura 2000, che interessa il territorio comunale pianificato dalla Revisione Generale al Piano Regolatore Generale in esame è quello denominato **Dorsale Curcuraci, Antennamare, Zona di Protezione Speciale**, codice ITA030011.

Esso è uno dei 218 Siti d'Importanza Comunitaria del territorio della Regione Sicilia, cerchiato in rosso nella cartina che di seguito si riporta.



Il sito appartiene alla tipologia dei siti a dominanza di Macchia Mediterranea con una superficie variabile tra 1 e 13.340 ettari, un'altitudine compresa tra -18 e 1300 metri s.l.m., un carico di pascolo compatibile, un rischio incendio alto e presentano una superficie forestale media del 33% dettagliabile come segue:

- superficie forestale a fustaia compresa tra l'1,9 ed il 4,1%;
- superficie forestale a ceduo compresa tra il 14,5 ed il 20,1%;
- superficie forestale di neoformazione compresa tra il 4,4 e l'8,2%;
- superficie forestale non ordinariamente gestita compresa tra il 12,8 ed il 18,4%;
- superficie forestale a libera evoluzione compresa tra il 26,4% ed il 33,8%;
- superficie forestale con rimboschimenti compresa tra il 4,8 e l'8,2%;
- superficie forestale ad altra tipologia di governo compresa tra lo 0,4 e l'1,4%;
- superficie occupata da urbano, infrastrutture ed industrie compresa tra il 2,9 ed il 5,1%;
- boschi di sclerofille mediterranee compresi tra il 7 e l'11,2%;
- macchia alta compresa tra il 21,9 ed il 27,9%;
- macchia bassa compresa tra lo 0,2 e l'1%.



Dorsale Curcuraci, Antennamare

Superficie (ha) **11480,414**

Tipo Sito

C

pSIC identico alla **ZPS** designata

Provincia


ME

Codice Natura 2000

ITA030011

Regione biogeografica

Mediterranea



5.3 Il territorio in esame

Il territorio del Comune di Saponara copre una superficie di 2.602 ettari, compreso tra le quote 0,00 e 1200 Mt. s.l.m.m., presenta una densità media di 1,91 abitanti/ettaro.

Il 52% della superficie territoriale, pari a 1.360 ettari, rientra nei parametri previsti dalla L.n.991/52 per la sua classificazione come "montuosa".

Le caratteristiche salienti della sua orografia consentono di dividere il territorio comunale in tre aree:

1. il tratto dei monti Peloritani;
2. la fascia collinare;
3. la pianura della fascia costiera.

La prima area, posta sul confine con il territorio comunale di Messina, in località Antennamare, definita: "il tratto dei monti Peloritani", compresa tra le quote di 1000 e 1200 Mt. s.l.m.m., è quella interessata dalla individuazione della Zona di Protezione Speciale - Sito d'Interesse Comunitario ITA030011, per un'estensione di 1.518 ettari, pari al 58% del territorio comunale, che rappresenta il 13% della superficie del sito.

Le altre due aree: quella collinare e quella della pianura costiera, sono quelle più significativamente interessate dai processi di urbanizzazione ed infrastrutturazione previsti e razionalizzati dal Piano Regolatore Generale.

Evidentemente qui ci soffermiamo alla descrizione degli aspetti peculiari della prima area, rinviando alla relazione del Piano Regolatore Generale, la più dettagliata conoscenza dei dati relativi alle altre due aree.

5.3.1 Profilo Geologico

Sotto il profilo geologico, l'area in esame, secondo quanto riportato dalla "Carta dei Suoli della Sicilia" redatta dal Fierotti, è interessata dall'associazione n.26 dei suoli bruni acidi fino alla quota di 1.100 Mt. s.l.m.m., la cui origine è prevalentemente metamorfica e sono principalmente presenti gneiss, micascisti e filladi quarzifere, materiali tutti più o meno alterabili che offrono poca resistenza all'azione erosiva delle acque, che incidendo profondamente i fianchi dei monti, danno origine alle fiumare e mettono a nudo la viva roccia.

5.3.2 Paesaggio

Il paesaggio risulta accidentato con fianchi vallivi irti, pendii molto ripidi, con la sola sommità dei monti che appare arrotondata.

5.3.3 Profilo agricolo-forestale

La massima parte del territorio in esame è utilizzata come pascolo ed incolto produttivo ed il Piano Regolatore Generale ha perimetrato, sulla base dello studio agricolo-forestale, la superficie a bosco.

In particolare 1100 ettari presentano essenze boschive e sono di proprietà del Demanio Forestale. I pini domestici, i pini marittimi ed i pini di Aleppo, rappresentano l'80% dei boschi demaniali. La restante parte presenta latifoglie indigene, come il castagnolo, il leccio e la roverella, nonché i cespugli tipici della macchia mediterranea, come il lentisco, il corbezzolo e l'erica arborea.

All'interno del demanio è ubicato un vivaio dell'Azienda Forestale Regionale, lo "Ziriò", che ha un'estensione di 3,4 ettari ed è l'unico che l'Azienda ha nella provincia di Messina.

5.3.1 Profilo zootecnico

In assenza di allevamenti stanziali, il territorio in esame è interessato dalla transumanza di mandrie provenienti da altre zone del messinese. Il tipo di allevamento che conta circa 1500 capi è quello ovino, ma oltre ad essere relativamente significativo, interessa marginalmente il territorio in esame, dislocandosi prevalentemente su quote inferiori e privilegiando i versanti meno acclivi delle fiumare.

5.4 Cambiamenti fisici previsti dal Piano Regolatore Generale

Il Piano Regolatore Generale del Comune di Saponara, o più precisamente la Revisione Generale del Piano Regolatore Generale, classifica le zone omogenee che vengono perimetrate, secondo la nomenclatura indicata dal D.M. 2 aprile 1968, n. 1444, e precisamente:

- Zona A – Centro Storico;
- Zona B – di completamento urbano;
- Zona C – di espansione residenziale;
 - Zone C2 – di espansione residenziale turistica;
- Zona D – per insediamenti produttivi e commerciali;
- Zona E – verde agricolo;
 - Zona E1 – agroturistica;
- Zona F – a servizi e turistico-alberghiera.

Il dimensionamento del fabbisogno abitativo è rapportato ad un incremento demografico, nel periodo di vigenza del Piano Regolatore Generale, di 920 abitanti, a fronte dei 4.249 abitanti censiti al 31 dicembre 2000. In considerazione del fabbisogno pregresso (628 vani) e di quello stimato per l'incremento previsto, il fabbisogno abitativo complessivo è fissato dal progettista della Revisione Generale del Piano Regolatore Generale, in **1548 vani**, considerando un indice di affollamento pari ad 1 abitante/vano.

L'antropizzazione del territorio conseguente al soddisfacimento dei suddetti fabbisogni residenziali è estremamente bassa, essendo localizzato prevalentemente in aree già urbanizzate, mediante recupero, ristrutturazione, ampliamento e sostituzione, nelle zone A e B; mediante ampliamento e nuova costruzione nelle aree di espansione edilizia (zone C e C1), che tendono a completare quelle già esistenti.

Tale tendenza è confermata dalla previsione di aree destinate al soddisfacimento degli standards urbanistici, che s'incrementano di poco meno di 2 ettari, rispetto ai 15 previsti ed ai 13 utilizzati. Nessuna nuova infrastruttura viaria esterna alle opere di urbanizzazione primaria delle zone omogenee è prevista dalla Revisione Generale al Piano Regolatore Generale.

Le zone per insediamenti produttivi s'incrementano di circa 3 ettari, interessando aree limitrofe e contigue a quelle già esistenti, in un'ottica di razionale massimizzazione delle infrastrutture esistenti e di contenimento di uso della risorsa territorio.

5.5 Fabbisogno in termini di risorse

Alle dinamiche di razionalizzazione e di poco significativo consumo della risorsa territorio, si affiancano le previsioni d'incremento del fabbisogno idrico, proposte dalla Revisione Generale al Piano Regolatore Generale, e che si sostanziano nella razionalizzazione dell'acquedotto interno, che per la vetustà e la non ottimale efficienza, non recapita al massimo le risorse idriche captate, che sarebbero invece sufficienti.

5.6 Emissioni e rifiuti

Le previsioni della Revisione Generale al Piano Regolatore Generale, non modifica e dispone nulla in termini di smaltimento di emissioni e rifiuti in terra, acqua ed aria.

In tal senso il Comune è dotato di PARF che non subisce modifiche, fatte salve le integrazioni relative alle opere di urbanizzazione primaria delle zone omogenee previste, che comunque non ne costituiscono variante, conferma, altresì, il tipo ed il sito di recapito finale esistente.

Per quanto concerne i Rifiuti Solidi Urbani, non localizza aree suscettibili di localizzazioni infrastrutturali, quali discariche ed impianti di trattamento di alcun tipo.

Per le norme speciali vigenti ed il regime istituzionale che si va formando nella regione siciliana, dette scelte esulano dalle competenze dello strumento urbanistico e appartengono alla programmazione di enti sovracomunali.

5.7 Esigenze di trasporto

L'unica previsione che innova e aumenta le prestazioni del sistema pubblico di trasporto è la previsione di una stazione per le corriere, che comporta comunque un consumo del territorio, già valutato insieme al soddisfacimento dei servizi e che nello specifico non supera il mezzo ettaro.

Nessuna nuova infrastruttura viaria o ferroviaria è prevista dal Piano Regolatore Generale.

5.8 Periodo di attuazione del piano

Le previsioni del Piano Regolatore Generale sono proiettate al 2020. Le stesse in considerazione dell'iter di approvazione di cui si è dato già conto al paragrafo 5.1, sono conformi a quanto richiesto dalla L.R. n.71/78 e s.m.i., in termini di previsioni e durata temporale degli strumenti urbanistici generali.

5.9 Interazioni del Piano Regolatore Generale col sito Natura 2000

Delle caratteristiche salienti del sito abbiamo già detto al paragrafo 5.2, qui si dà atto delle interazioni delle previsioni di Piano con il Sito, non solo in termini di distanza, cosa che sarebbe più appropriata se fossimo ad analizzare gli effetti di un intervento o di un'opera, bensì della distinzione che il territorio comunale interessato dal Sito, riesce a mantenere rispetto alle scelte di Piano e pertanto dell'integrità che lo stesso riesce a mantenere in ragione delle stesse.

5.9.1 Previsioni di Piano all'interno del Sito

Il Piano Regolatore Generale, ovvero la Revisione Generale al Piano Regolatore Generale, in esame prevede all'interno del sito unicamente 3 distinte zone omogenee e nessuna opera infrastrutturale, diversa da quella esistente.

In particolare le tre zone perimetrate dal Piano sono le seguenti:

1. la perimetrazione del bosco in discendenza dello studio agricolo forestale di cui si è dato atto al paragrafo 5.3.3;
2. la fascia di rispetto della profondità di 150 metri, ai sensi della L.R. n.78/76, parallelamente alla perimetrazione del bosco;
3. la zona E – Verde agricolo.

Abbiamo già dato atto della preponderanza, all'interno del territorio comunale interessato dal Sito, dell'area perimetrata a bosco, che si somma a quella della relativa fascia di rispetto e della residua estensione della zona agricola e dell'uso specifico del territorio in senso agricolo e zootecnico. Dette previsioni sono tutte orientate al mantenimento delle caratteristiche peculiari del Sito e pertanto conformi agli obiettivi di tutela della sua individuazione.

Tuttavia vanno tenute in debito conto le previsioni delle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale per le zone E – verde agricolo, le quali consentono la realizzazione di insediamenti agroturistici e di insediamenti produttivi ai sensi dell'art. 22 della L.R. n.71/78.

5.9.2 Previsioni di Piano all'esterno del Sito

Le previsioni di Piano all'esterno del Sito, sono quelle descritte al paragrafo 5.4 e le loro caratteristiche quantitative e qualitative sono state analizzate ai paragrafi successivi. Abbiamo quindi già visto, come in assoluto ed indipendentemente dalla presenza di una ZPS – SIC, le previsioni di Piano abbiano la caratteristica di presentare un ridottissimo sfruttamento di risorse territoriali ed energetiche.

Tuttavia va qui positivamente rilevato quanto segue:

1. la zona omogenea contigua alla perimetrazione del Sito è esclusivamente destinata a verde agricolo, fatto salvo quanto già attenzionato al paragrafo 5.9.1 per detta destinazione d'uso;
2. la zona omogenea edificabile più prossima alla perimetrazione del Sito è quella destinata a Centro Storico;
3. nessuna nuova infrastruttura viaria è prevista dalla Revisione Generale al Piano Regolatore Generale.

5.9.3 Impatti delle previsioni del Piano in esame

Gli impatti prevedibili dall'attuazione del Piano sono, per le cose delle quali si è dato conto nel corso di questa relazione, complessivamente ininterferenti con gli obiettivi di tutela richiesti dalla individuazione della Zona Protezione Speciale e dalla proposizione del Sito d'Interesse Comunitario.

Non vi sono previste specifiche modificazioni d'uso e modificazioni fisiche del territorio oggetto della ZTS e del coincidente SIC e le previsioni che riguardano il territorio comunale esterno sono compatibili con la natura e le finalità del Piano in esame e mantengono inalterate le caratteristiche naturali che s'intendono salvaguardare nell'area perimetrata.

L'unico impatto non precisamente quantificabile riguarda, come già evidenziato e richiamato la possibilità di realizzare in Zona E – Verde agricolo impianti agroturistici ed impianti produttivi ai sensi dell'art.22 della L.R. n.71/78.

5.9.4 Misure di mitigazione degli impatti

Come si può evincere dalla cartografia allegata, al fine di evitare che le norme vigenti in materia di uso agricolo dei suoli possano determinare un impatto che per quanto contenuto presenta caratteristiche di difficile quantificazione, si propone di ripetere la fascia di rispetto di 150 metri, prevista dalla L.R. n.78/76, parallelamente al limite della ZPS – SIC ricadente all'interno del territorio comunale, in modo da incrementare le azioni di tutela anche in rapporto agli usi agricoli del territorio contiguo.

5.9.5 Impatti cumulativi con altri piani

Si da atto che dai dati e dagli elementi a disposizione di questo studio nessun altro piano o programma, ad iniziativa dell'Amministrazione Comunale di Saponara, o che la veda partecipe ovvero anche solamente informata, contiene previsioni che abbiano effetti cumulativi con le previsioni di piano e possano in qualsiasi modo incrementare gli impatti eventualmente individuati dall'attuazione del Piano in esame.

6. CONCLUSIONI

Il Piano in esame pur non essendo direttamente connesso o necessario alla gestione del Sito, in relazione agli obiettivi di conservazione dello stesso, non è suscettibile di avere effetti significativi sullo stesso. Gli stessi paventabili lievi impatti negativi, maggiormente significativi sotto il profilo della indeterminatezza piuttosto che in relazione alla concretezza dei suoi effetti, riferibili alla teorica possibilità di allocare insediamenti turistici e produttivi in verde agricolo, possono essere ovviati con la misura di ulteriore salvaguardia ancorché di mitigazione proposta al paragrafo 5.9.4.

ZONIZZAZIONE DEL P.R.G. CON L'INDIVIDUAZIONE DELLA ZPS - SIC

LEGENDA	
	ZPS - SIC
	Limite fascia di rispetto (150 m) vincolo urbanistico proposto normato L.R. 78/79

LEGENDA PRG	
	Limite amministrativo v. Comune
	Rispetto L.R. 12-26-1978 n. 78
ZONA RESIDENZIALE	
	Centro Storico
	Completamento
	Esposizione
	Agricoltura
	Turistica-Albergo
ZONA ATTIVITA'	
	Generica
	Industriale
ZONA VERDE	
	Agricola
	Boschivo
	Pubblico
	Di Rispetto
	Attrezzato
SISTEMI DI TRASPORTO	
	Strade esistenti
	Strade di progetto
	Pista ciclabile di progetto
	Parcheggi
SISTEMI DI DIFESA	
	Fiumi
	Rischio idrico

